



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 109/DA del 16/11/2018**

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione interessi derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 366/2018 del 24/04/2018 – Casella Pietro C/Cas.**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso:**

Che con decreto n° 872//DA del 12.11.2018, che qui integralmente si richiama , si è proceduto alla liquidazione della sentenza di cui in oggetto con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei , salvo applicazione, dell'art. 22, comma 36 , della Legge 724/1994, dando atto che separato provvedimento si sarebbe proceduto alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria , fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36 della Legge 724/1994 , e quindi secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352 che testualmente recita : *“Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta dall'art. 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n° 412”*.

Che il Decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998 n° 352 dispone all'art. 3, comma 2, che : *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute , al netto delle ritenute previdenziali , assistenziali ed erariali”* , giusta peraltro Sentenza della Suprema Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14429 /2017;

Che l' importo dovuto al Signor Casella Pietro a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y a titolo di differenza sul TFR, al netto al netto delle sole ritenute erariali è pari ad € 16.837,17, come evidenziato nel cedolino paga conservato agli atti di ufficio, somma su cui calcolare degli interessi legali e rivalutazione monetaria , salvo applicazione, dell'art. 22, comma 36 , della Legge 724/1994;

Che gli interessi dovuti sulla somma netta di € 16.837,17 , con decorrenza dal 01.05.2007 , data in cui è stato liquidato il TFR a fronte del pensionamento , ammontano ad € 2.904,39 mentre l'importo della rivalutazione monetaria è pari ad € 2.727,62 , come da calcoli conservati agli atti di ufficio , e conseguentemente a fronte del divieto di cumulo occorre procedere alla liquidazione degli interessi legali pari ad € € 2.904,39;

Che l' importo dovuto al Signor Casella Pietro a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y a titolo di differenze stipendiali per il periodo 16.11.2005 - 16.03.2017 al netto delle ritenute previdenziali , assistenziali ed erariali” è pari ad € 8.594,04, come evidenziato nel cedolino paga conservato agli atti di ufficio, somma su cui calcolare degli interessi legali e rivalutazione monetaria , salvo applicazione, dell'art. 22, comma 36 , della Legge 724/1994;

Che gli interessi dovuti sulla somma netta di € 8.594,04 , ammontano ad € 1.643,15 mentre l'importo della rivalutazione monetaria è pari ad € 1.486,77 , come da calcoli conservati agli atti di ufficio , e conseguentemente a fronte del divieto di cumulo occorre procedere alla liquidazione degli interessi legali pari ad € 1.643,15;

**Ritenuto** di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto nella parte in cui dispone di corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salvo l'applicazione dell'art. 22 comma 36 della legge 724/1994,

e per l'effetto liquidare la somma complessiva di **€ 4.547,54** come in precedenza dettagliatamente quantificata;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente derivando da sentenza esecutiva;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto del Decreto Dirigenziale n° 872/DA del 12.11.2018 che** si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Liquidare** la somma **€ 4.547,54** a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria , salvo l'applicazione dell'art. 22 comma 36 della legge 724/1994 , secondo le modalità disposte dal D.M. n .352 del 1 settembre 1998 , in favore del Signor **Casella Pietro** nato a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y **IBAN IT43L 02008 82101 00030 04453 60**, con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Dare atto** che la liquidazione della superiore somma, costituendo accessorio delle differenze stipendiali liquidate con Decreto 872/DA del 12.11.2018 e quindi sottoposte allo stesso regime fiscale, con esclusione delle trattenute previdenziali, sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: *Il Direttore Generale*  
Ing. Salvatore Micaldi



*Il Dirigente Amministrativo*  
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

V.P.N.  
15/11/18  
Messina *Il Funzionario*  
*R*



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

## DECRETO DIRIGENZIALE N. 872/DA del 12/11/2018

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 366/2018 del 24/04/2018 – Casella Pietro C/Cas.**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 414/2014, tra le parti **Casella Pietro** nato a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° **366/2018 del 24/04/2018**, notificata a questo Ente in forma esecutiva **il 21.05.2018**, la quale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 3834//2013 che aveva rigettato la domanda, dichiara il diritto di Casella Pietro alle differenze retributive tra il livello “A1” e il livello “A” del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l’effetto condanna il CAS al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo **16 Novembre 2005 al 16 Marzo 2007, che determina in € 12.250,46**, oltre **€ 21.866,45** per differenza sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salvo applicazione, dell’art. 22, comma 36, della Legge 724/1994, nonché alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio per l’importo complessivo di **€ 7.780,75 comprensivi di oneri**;

Che il 22.10.2018, nonostante sia stato proposto ricorso in Cassazione è stato notificato atto di precezzo per la somma di **€ 51.266,22 comprensivi di interessi legali calcolati sulla sorte capitale lorda e di maggior danno da rivalutazione**;

Che il Decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998 n° 352 dispone all’art. 3, comma 2, che: *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali*”, giusta peraltro Sentenza della Suprema Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14429/2017;

Che pertanto occorre preliminarmente liquidare la sorte capitale quale differenze retributive ossia **€ 12.250,46 ed € 21.866,45 per differenza sul TFR** e successivamente, verificato l’importo corrisposto *al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali*, procedere alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36 della Legge 724/1994, e quindi secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;

**Ritenuto** di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto;

Vista la deliberazione dell’assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all’Ente derivando da sentenza esecutiva;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell’Area Amministrativa di questo Consorzio; Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 366/2018 del 24/04/2018, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 21.05.2018, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**;
- **Impegnare** la somma di € 7.780,75 sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente **limitatamente alle spese di giustizia**;
- **Liquidare** la somma € 12.250,46, quali differenze retributive tra il livello "A1" e il livello "A" del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori relativamente al periodo 16 Novembre 2005 al 16 Marzo 2007 in favore del Signor Casella Pietro nato a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y IBAN IT43L 02008 82101 00030 04453 60, con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Liquidare** la somma € 21.866,45 per differenza sul TFR, in favore del Signor Casella Pietro nato a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y IBAN IT43L 02008 82101 00030 04453 60 con imputazione sul **capitolo 16** del bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci n° 4/AS del 01.10.2018;
- **Liquidare** la somma di € 7.780,75 quale refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore in favore del Signor Casella Pietro nato a Messina il 16.03.1939 C.F. CSL PTR 39C16 I283Y IBAN IT43L 02008 82101 00030 04453 60.
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze stipendiali di € 12.250,46 essendo sottoposte al relativo pagamento dei contributi sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane, unitamente al pagamento delle retribuzioni mensili.
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze TFR di € 21.866,45 sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane a valere **capitolo 16** del bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci n° 4/AS del 01.10.2018;
- **Dare atto** che con separato provvedimento si procederà alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36 della Legge 724/1994, e quindi secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Mindali



Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti

**DECRETO MINISTERO del TESORO**  
**1° settembre 1998, n. 352**  
**Regolamento recante i criteri e le**  
**modalità per la corresponsione**  
**degli interessi legali e della**  
**rivalutazione monetaria per ritardato**  
 **pagamento degli emolumenti di**  
**natura retributiva, pensionistica ed**  
**assistenziale a favore dei dipendenti**  
**pubblici e privati in attività di**  
**servizio o in quiescenza delle**  
**amministrazioni pubbliche di cui**  
**all'articolo 1, comma 2, del decreto**  
**legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

**sommario**

- Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Art. 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria)
- Art. 3 (Modalità di calcolo)
- Art. 4 (Imputazione della spesa)

**MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha riconosciuto il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopradetta deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dall'1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

**Art. 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria)**

1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima dell'1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

**Art. 3 (Modalità di calcolo)**

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito

principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. **E' escluso l'anatocismo.**

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

#### **Art. 4 (Imputazione della spesa)**

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli statuti di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

---

#### **note**

---

*Id 671*